Codice A1705B

D.D. 14 giugno 2021, n. 517

PSR 2014-2020 - D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i. Modifiche e integrazioni alle disposizioni riguardanti le riduzioni ed esclusioni di pagamento per impegni facoltativi delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata) e 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e della misura 11 (agricoltura biologica).



ATTO DD 517/A1705B/2021

DEL 14/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2020 – D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i. Modifiche e integrazioni alle disposizioni riguardanti le riduzioni ed esclusioni di pagamento per impegni facoltativi delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata) e 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e della misura 11 (agricoltura biologica).

Visti il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il precedente per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto e la revoca e le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), con il quale sono stati definiti, nell'ambito della politica agricola comune, gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuarsi attraverso programmi predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

visti in particolare gli articoli 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 29 (agricoltura biologica) del regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevedono l'erogazione di pagamenti annuali per l'applicazione di tecniche produttive agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i mutamenti climatici e a favorire l'adattamento ad essi;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020 (PSR), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nella versione vigente, con decisione C(2020) 7883 del 6/11/2020;

viste in particolare, all'interno del PSR, la misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e la misura 11 (agricoltura biologica), attuative rispettivamente dei citati articoli 28 e 29 del

regolamento (UE) n. 1305/2013;

visti in particolare, nell'ambito della misura 10, l'impegno "sommersione invernale delle risaie", facoltativo per le operazioni 10.1.1 (produzione integrata) e 10.1.2 (interventi favore della biodiversità nelle risaie), e gli impegni "mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale" e "realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base", facoltativi per l'operazione 10.1.2;

visto in particolare, nell'ambito della misura 11, l'impegno facoltativo riguardante la zootecnia biologica;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, che ai sensi dei regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 ha delineato, fra l'altro, la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi per inadempienze commesse dai beneficiari dei pagamenti diretti e degli aiuti dei programmi di sviluppo rurale;

vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 del suddetto decreto ministeriale, riguardante le penalità applicabili alle misure del PSR connesse a superfici e ad animali, tra le quali sono comprese le citate misure 10 e 11;

vista la DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n.43-6042 del 1/12/2017, che ha definito a livello regionale i criteri generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alle superfici e agli animali, in attuazione del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016:

visti:

- il decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, che ha abrogato il decreto n. 3536 del 8/2/2016;
- il decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, che ha abrogato il precedente;
- il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019, che ha abrogato il precedente;
- il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, che a sua volta ha abrogato il precedente definendo l'attuale quadro normativo nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze commesse dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

considerato che la Sezione 2, Sottosezione 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, riguardante il sostegno per le misure connesse a superfici o ad animali, non contiene modifiche di rilievo rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 che ha costituito il riferimento per la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016;

richiamato in particolare, nella Sezione 2, Sottosezione 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, l'art. 24 (corrispondente all'art. 23 del decreto n. 3536 del 8/2/2016) in cui è previsto che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni, entità durata ciascuna livelli gravità. di violazione, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, fattispecie infrazioni che costituiscono violazioni ulteriori di
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del relativo sostegno;

considerato che la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 ha demandato ai Settori regionali competenti l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna delle misure, sottomisure, operazioni e azioni del PSR connesse a superfici o ad animali;

dato atto che per la sottomisura 10.1 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e la misura 11 (agricoltura biologica) la definizione degli elementi elencati nel citato art. 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 rientra nella competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile); richiamate le determinazioni dirigenziali n. 657 del 6/7/2017 e s.m.i. e n. 829 del 10/8/2017 e s.m.i., con cui sono state definite le riduzioni ed esclusioni di pagamento per inadempienze riferite,

rispettivamente, alle operazioni 10.1.1 (produzione integrata) e 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 484 del 30/5/2017, che ha classificato le inadempienze e le corrispondenti riduzioni ed esclusioni di pagamento per la misura 11 (agricoltura biologica);

considerato che nell'ambito del gruppo di lavoro sulle misure agroambientali - cui partecipano i Settori regionali A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) e A1713C (Attuazione di programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) e l'Organismo pagatore regionale (Arpea) - è emersa la necessità di integrare le disposizioni sulle penalità per violazioni di alcuni impegni facoltativi delle operazioni 10.1.1 e 10.1.2, a seguito della modifica del PSR che li ha individuati come non riferiti a particelle fisse stabilendo il vincolo che le loro variazioni annuali di superficie, espresse in ettari, non debbano superare il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di attuazione;

ritenuto opportuno che, per gli impegni sopra indicati, le riduzioni ed esclusioni applicabili al superamento del limite del 20% seguano il criterio già adottato per la coltivazione di erbai autunnovernini da sovescio, trattandosi anche in questo caso di impegni facoltativi a particelle variabili nell'ambito della misura 10;

considerato che all'interno del gruppo di lavoro intersettoriale sulle misure agroambientali è emersa anche l'esigenza di integrare le disposizioni riguardanti le penalità riferite all'applicazione della zootecnia biologica, impegno facoltativo specifico della misura 11, per quanto concerne le penalità applicabili per riduzioni di superficie eccedenti il limite del 20% connesse a una riduzione dei capi allevati secondo il metodi biologico;

ritenuto anche opportuno correggere, nel provvedimento relatiivo all'operazione 10.1.1 oggetto di modifica, un riferimento al pertinente decreto ministeriale in tema di riduzioni ed esclusioni;

stabilito pertanto di integrare e modificare per gli aspetti sopra indicati le citate determinazioni dirigenziali n. 657 del 6/7/2017 e s.m.i, n. 829 del 10/8/2017 e s.m.i. e n. 484 del 30/5/2017, che disciplinano rispettivamente le riduzioni ed esclusioni per inadempienze riguardanti le operazioni 10.1.1 (Produzione integrata) e 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e la misura 11 (Agricoltura biologica);

dato atto che in merito alle modifiche previste, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, è stato consultato l'Arpea in data 27-28/5/2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28/7/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

DETERMINA

in applicazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 e della deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i., di modificare e integrare le determinazioni dirigenziali n. 657 del 6/7/2017 e s.m.i, n. 829 del 10/8/2017 e s.m.i. e n. 484 del 30/5/2017, che disciplinano rispettivamente le riduzioni ed esclusioni per inadempienze riguardanti le operazioni 10.1.1 (Produzione integrata) e 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e la misura 11 (Agricoltura biologica) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con particolare riferimento alle variazioni annuali di superficie di alcuni impegni facoltativi non vincolati a particelle fisse, secondo quanto specificato negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

- l'allegato 1, riguardante l'impegno "sommersione invernale delle risaie", facoltativo per le operazioni 10.1.1 (produzione integrata) e 10.1.2 (interventi favore della biodiversità nelle risaie), e gli impegni "mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale" e "realizzare un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base", facoltativi per l'operazione 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);
- l'allegato 2, riguardante l'impegno relativo alla zootecnia biologica, facoltativo nell'ambito della misura 11 (Agricoltura biologica).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) Firmato digitalmente da Elena Russo

Allegato

1. Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017: << PSR 2014-2020 - Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazione 10.1.1 (Produzione integrata). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016.>> e s.m.i.

IC1O13 – Regolazione volontaria delle irroratrici (applicabile anche alla misura 11 – agricoltura biologica)

Al termine dell'elemento di controllo "EC10131 - Le irroratrici utilizzate per la distribuzione di fitofarmaci devono essere sottoposte (oltre che al controllo funzionale obbligatorio) a regolazione volontaria (taratura) entro i termini previsti per il controllo funzionale in attuazione del PAN e comunque entro il 15/3 del quinto anno di impegno ... ",

nell'ultima parte della nota in grassetto:

<< (...) l'inadempienza sarà considerata grave con le conseguenze indicate nell'art. 16, comma 2 del D.M. 947 del 17/1/2019.>>

le parole "nell'art. 16" sono sostituite dalle parole: <<nell'art. 17>>

OPERAZIONE 10.1.1 - IMPEGNI FACOLTATIVI

(...)

IC1O19 – Sommersione invernale delle risaie

Dopo l'ultimo elemento di controllo ("EC10193 – Assumere e attuare l'impegno facoltativo in almeno due anni nel quinquennio degli applicazione degli impegni di base") è inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC10194 – Le particelle interessate dalla sommersione invernale delle risaie possono variare durante il periodo di impegno; negli anni di attuazione dell'impegno facoltativo, l'estensione della superficie ammissibile interessata può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.	In loco (documentale / visivo):	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la sommersione, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione del pagamento per l'impegno facoltativo: Entità: alta Gravità: superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo, in percentuale rispetto alla superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo: - bassa: <80% e ≥70%; - media: <70% e ≥60%; - alta: <60% e ≥20% In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**): - bassa: <80% e ≥60% - media: <60% e ≥40%; - alta: <40% e ≥10% Durata: come gravità	Esclusione dal pagamento per l'impegno facoltativo: - la superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo è <20% (<10% in caso di eccezionali avversità meteorologiche) della superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo - per l'eventuale superficie eccedente il 120% non viene erogato il premio per l'impegno facoltativo.	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno facoltativo	

^(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all'attuazione dell'impegno, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017.

2. Modifiche all'allegato A della determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017: << PSR 2014-2020 – Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) - Operazioni 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità delle risaie), 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili) e 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016.>> e s.m.i.

OPERAZIONE 10.1.2 - IMPEGNI FACOLTATIVI IC1023 — Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

Dopo l'ultimo elemento di controllo ("EC10232 - Assumere e attuare l'impegno facoltativo in almeno due anni nel quinquennio di applicazione degli impegni di base") è inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
particelle interessate (de	documentale visivo):	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: dopo la data fino alla quale è richiesta la presenza in campo delle stoppie, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione del pagamento per l'impegno facoltativo: Entità: alta Gravità: superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo, in percentuale rispetto alla superficie ammissibile del 1º anno di attuazione dell'impegno facoltativo: - bassa: <80% e ≥70%; - media: <70% e ≥60%; - alta: <60% e ≥20% In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**): - bassa: <80% e ≥60%; - media: <60% e ≥40%; - alta: <40% e ≥10% Durata: come gravità	Esclusione dal pagamento per l'impegno facoltativo: - la superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo è <20% (<10% in caso di eccezionali avversità meteorologiche) della superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo - per l'eventuale superficie eccedente il 120% non viene erogato il premio per l'impegno facoltativo.	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno facoltativo	

^(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all'attuazione dell'impegno, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017.

IC1O19 – Sommersione invernale delle risaie

Dopo l'ultimo elemento di controllo (EC10194 – Assumere e attuare l'impegno facoltativo in almeno due anni nel quinquennio degli applicazione degli impegni di base) è inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC10195 – Le particelle interessate dalla sommersione invernale delle risaie possono variare durante il periodo di impegno; negli anni di attuazione dell'impegno facoltativo, l'estensione della superficie ammissibile interessata può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.	In loco (documentale / visivo):	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la sommersione, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione del pagamento per l'impegno facoltativo: Entità: alta Gravità: superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo, in percentuale rispetto alla superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo: - bassa: <80% e ≥70%; - media: <70% e ≥60%; - alta: <60% e ≥20% In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**): - bassa: <80% e ≥60% - media: <60% e ≥40%; - alta: <40% e ≥10% Durata: come gravità	Esclusione dal pagamento per l'impegno facoltativo: - la superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo è <20% (<10% in caso di eccezionali avversità meteorologiche) della superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo - per l'eventuale superficie eccedente il 120% non viene erogato il premio per l'impegno facoltativo.	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno facoltativo	

^(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all'attuazione dell'impegno, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017.

IC1024 – Realizzazione di fossi di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

Dopo l'ultimo elemento di controllo ("EC10245 - Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sui fossi oggetto di impegno, ...") è inserito il seguente elemento di controllo:

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC10246 – Le particelle interessate dalla realizzazione di fossi di sezione maggiore rispetto all'impegno di base possono variare durante il periodo di impegno; negli anni di attuazione dell'impegno facoltativo, l'estensione della superficie ammissibile interessata può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.	In loco (documentale / visivo):	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Riduzione del pagamento per l'impegno facoltativo: Entità: alta Gravità: superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo, in percentuale rispetto alla superficie ammissibile del 1º anno di attuazione dell'impegno facoltativo: - bassa: <80% e ≥70%; - media: <70% e ≥60%; - alta: <60% e ≥20% In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**): - bassa: <80% e ≥60% - media: <60% e ≥40%; - alta: <40% e ≥10% Durata: come gravità	Esclusione dal pagamento per l'impegno facoltativo: - la superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo è <20% (<10% in caso di eccezionali avversità meteorologiche) della superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo - per l'eventuale superficie eccedente il 120% non viene erogato il premio per l'impegno facoltativo.	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno facoltativo	

^(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all'attuazione dell'impegno, riconosciute ai sensi della DGR n 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017.

1. Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale n. 484 del 30/5/2017: << PSR 2014-2020 – Misura 11 "Agricoltura biologica": disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016>>

(...)

8) IC515 Norme di produzione animale (prescrizioni del Reg. CE n. 889/2008 e s.m.i.) tra cui il carico di bestiame

Dopo la tabella comprendente gli elementi di controllo C610 (Presenza di animali allevati secondo il metodo biologico) e C623 (Densità degli animali, art. 15 del reg. CE n. 889/2008),

è inserito il seguente paragrafo:

<< Riduzioni di superficie durante il periodo di applicazione dell'impegno facoltativo "zootecnia biologica"</p>

Le disposizioni relative all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1, prevedono che la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non sia dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo

Se la riduzione di superficie a premio collegata alla riduzione dei numeri dei capi allevati risulta superiore al 20% della superficie ammessa a premio nel primo anno di adesione all'impegno facoltativo, è richiesta la restituzione dell'aiuto percepito per lo specifico impegno negli anni precedenti per un importo pari alla differenza tra il premio ricevuto in ogni anno e il premio spettante per la superficie risultante nell'anno di accertamento. L'importo della restituzione è definito al netto del premio base spettante per la coltivazione biologica della specifica coltura interessata.

La nuova superficie accertata (definita sulla base del numero di capi allevati nell'anno di accertamento) diventa il riferimento della superficie a alimentazione animale per gli anni seguenti.

Riduzioni di superficie non collegate con la riduzione degli animali allevati e dovute a mutate utilizzazioni del suolo non compatibili con il premio facoltativo non comportano necessità di restituzione dei relativi premi percepiti.>>